

**TRIBUNALE di RIMINI**

**Lavoro e Previdenza**

**RICORSO**

**ex art. 414 c.p.c. con contestuale domanda cautelare ex artt. 669 bis e/o 700 c.p.c. con richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito MIUR**

Per Grasso Salvatore, C.F. GRSSVT93D14I438P, nato a Sarno (SA) il 14/04/1993 e residente in Quindici (AV) alla via E. De Filippo n. 24, rappresentato e difeso, giusta procura speciale redatta su foglio separato in calce al presente atto, dall'Avv. Paolino Bonavita, (c.f. BNVPLN58H13H128Z) presso il cui studio elettivamente domicilia in Quindici (AV) alla via Forno, n. 19. Ai sensi degli artt. 125 e 136 cod. proc. civ. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 0818240656 e indirizzo di pec: [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it);

**RICORRENTE**

**CONTRO**

Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro *pro tempore* (C.F. 80185250588);  
Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia-Romagna, Direzione Generale, in persona del dirigente *pro-tempore*, (C.F. 80062970373);  
Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia-Romagna -Ufficio VII, ambito Territoriale per la Provincia di Forlì- Cesena e Rimini - Sede di Rimini, in persona del dirigente *pro-tempore* (C.F. 92086100408),  
tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Bologna (BO), A. Testoni, 6 - Bologna, pec: [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it);

**RESISTENTI**

**nonché,**

eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria I fascia del concorso per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA, relativo al profilo professionale di Collaboratore Scolastico, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per A. S. 2024/25, limitatamente a coloro ivi individuati con posizioni con

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel./f a x 081/8240656 cell. 338/5607328  
P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it)  
e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)



punteggio e posizione inferiori a quelli del ricorrente, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

POTENZIALI RESISTENTI

**Oggetto del giudizio: accertamento del riconoscimento del punteggio di 28,80, con conseguente rideterminazione della propria posizione nella graduatoria e del diritto all'attribuzione del contratto a tempo indeterminato nel profilo professionale di Collaboratore Scolastico, per l'anno scolastico 2024/2025.**

### **PREMESSA IN FATTO**

1. Il ricorrente, nel rispetto dei termini e dei modi previsti del Decreto dirigenziale M\_pi.AOODRER.Registro Decreti.R.0000248 del 09/05/2024, (**Cfr. Doc. 1**), bandito dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, in data 25.05.2024 presentava istanza (**Cfr. Doc. 2**), finalizzata all'inserimento e/o aggiornamento nelle graduatorie provinciali permanenti (24 mesi) del concorso per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA A. S. 2024/25, relativo al profilo professionale di Collaboratore Scolastico.
2. Nella domanda l'istante, come richiesto nel modulo della stessa, indicava tutti i periodi di servizio, anche con riferimento al periodo dal 03/12/2013 al 31/08/2014 mesi 8 e gg. 29 e dal 01/09/2014 al 02/12/2014 mesi 3 e gg. 2, per un totale di mesi 12, rappresentando di aver **svolto il servizio militare (Cfr. Doc. 3)**; dal 10/01/2018 al 31/08/2021 mesi 7 e gg. 22 e dal 01/09/2018 al 09/01/2019 per mesi 4 e gg. 9 per un totale di mesi 12, rappresentando di aver **svolto il servizio civile (Cfr. Doc. 4)**.
3. L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ufficio VII Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini, sede di Rimini con Decreto Dirigenziale M\_pi.AOOUSPRN.REGISTRO UFFICIALE.U.0003974 del 14.08.2024 (**Cfr. Doc. 5**); pubblicava la graduatoria provinciale definitiva (permanente) 24 mesi

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel./f a x 081/8240656 cell. 338/5607328  
P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it)  
e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)



del concorso per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA A. S. 2024/25, profilo Collaboratore Scolastico nella quale, l'istante, sulla base di titoli culturali posseduti e servizi svolti, rilevava l'attribuzione di **punti 18** e risultava **n. 269** in graduatoria (**Cfr. Doc. 6**).

4. L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ufficio VII Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini, sede di Rimini, che ha effettuato la valutazione ha applicato il Decreto 248 del 09/05/2024 (**Cfr. Doc. 1**), il quale, nell'Allegato A (rubricato "Tabella di valutazione dei titoli per il profilo professionale di collaboratore scolastico"), lettera B "Titoli di servizio" punto 3, "il servizio effettivo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali. Come ben può evincersi dalla disamina della documentazione allegata e qui richiamata, il servizio militare prestato dal ricorrente è stato valutato con un punteggio di **0.60** ed anche il servizio civile prestato dal ricorrente è stato valutato con un punteggio di **0.60**, per un totale di punti 1,20, senza che gli siano stati riconosciuti punti **6,00** per i servizi (**militare e civile**) prestati, per un totale di punti **12**.
- 6) La suddetta valutazione è chiaramente errata ed illegittima, considerato che il ricorrente, pur avendo svolto il servizio militare ed il servizio civile non in costanza di nomina, avrebbe dovuto vedersi riconoscere **12 punti e non 1,20**, con la conseguenza che lo stesso avrebbe dovuto vedersi riconoscere complessivamente **28,80** punti, anziché **18,00** per il profilo di Collaboratore Scolastico e, pertanto, collocato nella graduatoria al posto **4 e non al 269 posto**.
- 7) Tale errata ed illegittima valutazione ha arrecato – e continua ad arrecare – al ricorrente un grave pregiudizio, atteso che, essendo collocato nelle graduatorie in una posizione (**269**) più bassa rispetto a quella che gli sarebbe spettata e gli spetterebbe (**4**), non ha avuto la possibilità di essere aggiudicatario di un contratto

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel./f a x 081/8240656 cell. 338/5607328  
P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it)  
e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)



a tempo indeterminato, in quanto gli aggiudicatari del contratto sono stati i primi 38 della graduatoria di merito come da Decreto Dirigenziale n. 4013 del 20/08/2024, relativo al contingente per le operazioni di assunzione con contratto a tempo indeterminato per l'a. s. 2024/25 personale ATA (**Cfr. Doc. 7**).

8) Ne consegue che l'istante abbia tutto il diritto a vedersi riconoscere, per il servizio militare punti 6 e per il servizio civile punti 6 svolti non in costanza di nomina, per un totale di punti 12, invece che punti 1,20, con il conseguente ricalco del punteggio complessivo attribuitogli e la corretta collocazione (**posto 4**) nella graduatoria provinciale definitiva (permanente) 24 mesi del concorso per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA A. S. 2024/25, profilo Collaboratore Scolastico, nella quale è inserito.

## IN DIRITTO

### In via preliminare

#### Giurisdizione dell'A.G.O.

Preliminarmente sembrano opportune alcune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

Il Bando Concorso per Titoli per l'Accesso al Profilo Professionale di Collaboratore Scolastico M pi.AOODRER.Registro Decreti.R.0000249. 09.05.2024 (**Cfr. Doc. 1**) art. 12.3 prevede espressamente e senza ulteriori specificazioni la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro, che così recita "Avverso la graduatoria, approvata con Decreto del Dirigente dell'Ufficio di Ambito territoriale competente, è esperibile ricorso al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro.

Di qui la *giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro*.

#### Competenza territoriale del Tribunale di Rimini

Nelle controversie in materia di lavoro, la competenza per territorio è inderogabile.

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel./f a x 081/8240656 cell. 338/5607328  
P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it)  
e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)



Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.M., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c., per cui "competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto". Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui era addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

Nel caso di specie, il collaboratore scolastico sig. Grasso ha prestato servizio presso istituti scolastici della provincia di Rimini, come visto in narrativa e l'ultimo contratto, cessato perché scaduto il 30.06/2024.

Inoltre, l'istante ha presentato domanda per la graduatoria permanente 24 mesi di Collaboratore Scolastico valida per la provincia di Rimini, ove in effetti è inserito e pertanto, a decidere la presente controversia non può che essere il Tribunale di Rimini, in funzione di Giudice del Lavoro.

\*\*\*\*\*

**Sul riconoscimento del maggior punteggio del servizio militare obbligatorio svolto non in costanza di nomina. Sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 52 della Costituzione. Sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art.62 della Legge n.312/1980, dell'art.569, comma 3, del D. Lgs. n.297/1994 e dell'art.2050 del D. Lgs. n.66/2010. Sul diritto del ricorrente a vedersi riconoscere, per il servizio militare svolto non in costanza di nomina, punti 6, invece di punti 0,60 ed il servizio civile svolto non in costanza di nomina, punti 6, invece di punti 0,60 con un punteggio totale di punti 12,00, il conseguente ricalco del punteggio complessivo attribuitogli e la corretta collocazione nella graduatoria provinciale definitiva (permanente) 24 mesi del concorso per titoli**

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel./f a x 081/8240656 cell. 338/5607328

P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it)

e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)



**per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA A. S. 2024/25, profilo Collaboratore Scolastico, nella quale è inserito, con l'attribuzione di un contratto a tempo indeterminato nel profilo di Collaboratore Scolastico.**

L'art. 52 della Costituzione stabilisce, al comma 2, che *“il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino né l'esercizio di diritti politici”*.

Per dare attuazione a questo precetto Costituzionale:

a) l'art. 62 della Legge n.312/1980 (*“Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato”*) stabilisce che *“il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”*;

b) l'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n.297/1994 stabilisce che *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*;

c) l'art. 2050, co. 1 e 2, del D. Lgs. n.66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) stabilisce che *“1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per servizi prestati negli impieghi pubblici”*; *“2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza del rapporto di lavoro”*.

Com'è facile rilevare dalla lettera delle suddette norme costituzionali e di legge, il Legislatore ha stabilito che al servizio militare debba essere attribuito *“lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per servizi prestati negli impieghi pubblici”*, senza prevedere che al servizio prestato in costanza di rapporto

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel./f a x 081/8240656 cell. 338/5607328

P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it)

e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)



d'impiego debba essere riconosciuto un punteggio superiore rispetto a quello riconosciuto al servizio prestato non in costanza di rapporto d'impiego (art. 2050, comma 1, su richiamato).

Tanto, in ossequio alla ratio delle predette norme di legge, che è quella di evitare che l'assolvimento dell'obbligo di leva possa pregiudicare "la posizione di lavoro" del cittadino, necessariamente ritardata dal periodo di leva, e, quindi, di compensare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva, che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per l'accesso alle graduatorie, abbiano dovuto lasciare il posto di lavoro o non abbiano potuto neppure ricevere incarichi, in quanto, una volta chiamati al servizio militare o civile sostitutivo, nessuna amministrazione può conferirgli incarichi.

In sostanza, per il Legislatore, il cittadino che viene chiamato a prestare servizio militare di leva o civile ad esso equiparato quando ha in corso un rapporto d'impiego è pregiudicato, nella sua "posizione di lavoro", nella stessa misura in cui lo è il cittadino che venga chiamato alla leva quando non ha in corso alcun rapporto d'impiego.

*La ratio delle predette norme di Legge, come ora dedotta, è stata esplicitata dal Consiglio di Stato, Sez. VII, nella sentenza n.7383/2022, nella quale ha evidenziato che, se è vero che, nel caso di servizio militare di leva o ad esso assimilato prestato in costanza di rapporto d'impiego "si pone l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva dal sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile....che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate".*

Nonostante il chiaro tenore letterale delle norme Costituzionali e di Legge su

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel./fax 081/8240656 cell. 338/5607328  
P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it)  
e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)



richiamate, il Ministro dell'Istruzione, relativamente al personale ATA, ha previsto che "il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali".

In sostanza, L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ufficio VII Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini, sede di Rimini, pur ritenendo valutabile il servizio militare di leva e il servizio civile ad esso assimilato ai fini dell'inserimento delle graduatorie, sia che lo stesso fosse stato prestato in costanza di rapporto che al di fuori di esso, ha attribuito un punteggio superiore al primo rispetto al secondo.

Come detto nella parte in fatto, sulla base del Decreto n. 248 del 09/05/2024 (**Cfr. Doc. 1**) dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, l'istante si è visto riconoscere, per il titolo rappresentato dal servizio militare, 0,60 punti, anziché di 6 e per il titolo rappresentato dal servizio civile, 0,60 punti, anziché di 6, in quanto prestati non in costanza di nomina.

È evidente che il Decreto n. 248 del 09/05/2024 ora menzionato e quelli che lo hanno preceduto, di identico tenore, attribuendo al servizio militare di leva ed al servizio civile ad esso equiparato prestato in costanza di rapporto d'impiego un punteggio superiore rispetto a quello riconosciuto al servizio prestato non in costanza d'impiego, anziché equipararli attribuendo ad entrambi il medesimo punteggio pari a 6, sia illegittimo e vada disapplicato, proprio nella parte in cui prevede questa distinzione, in quanto in palese contrasto, oltre che con l'art. 52 Cost., anche con gli artt. 62 della Legge n. 312 dell'11.7.1980, 569 del D. Lgs. n. 297/1994 e 2050 del D. Lgs. n.66/2010, su richiamati.

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel./f a x 081/8240656 cell. 338/5607328  
P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it)  
e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)





Come detto in precedenza, le succitate disposizioni equiparano, sia ai fini della valutabilità che del punteggio, il servizio militare di leva e il servizio civile ad esso assimilato prestato in costanza di rapporto a quello prestato non in costanza d'impiego, in quanto il pregiudizio patito dal cittadino è identico in entrambe le circostanze: tra le altre cose, le dette disposizioni non possono essere oggetto di alcuna interpretazione restrittiva, tantomeno se ad operarla è un Decreto Dirigenziale, che, com'è noto, non può limitare la portata applicativa della norma di rango primario (in tal senso, v. Consiglio di Stato, Sez. VI, n.8234/2019, il quale ha osservato che “nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo”).

In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato quanto segue: “1. La tesi sostenuta nell'appello, ora sintetizzata, è fondata e sulla base delle disposizioni di legge in esso richiamate e precisamente:

- sull'art. 62 della l. 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), secondo cui "il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative");
- sull'art. 485, comma 7, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, il quale prevede che a fini di carriera "il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti";
- sul sopra citato art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, il cui comma 1, prevede che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel./f a x 081/8240656 cell. 338/5607328

P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it)

e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)



esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici".

La seconda delle disposizioni in esame, su un piano più generale derivante dalla sua collocazione all'interno del testo normativo recante l'ordinamento militare, prevede che il servizio prestato presso le forze armate è valutabile nei termini ivi previsti per i concorsi per l'assunzione di impieghi civili alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Come si deduce nell'appello, entrambe le disposizioni trovano fondamento nell'art. 52, comma 2, della Costituzione, che nel sancire l'obbligatorietà del servizio militare nei limiti e modi stabiliti dalla legge aggiunge che il "suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino". Il fondamento delle disposizioni di legge in esame è dunque quello di attribuire a chi ha adempiuto al proprio dovere di servire la Patria, ai sensi del comma 1 della medesima disposizione costituzionale, un vantaggio compensativo del sacrificio subito rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa nel tempo in cui ha assolto il dovere sancito dalla Costituzione.

Lo stesso fondamento ha il comma 2 dell'art. 2050 dell'ordinamento militare, nondimeno posto a base della statuizione di rigetto in primo grado del ricorso, secondo cui ai fini "dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". Dal riferimento da ultimo operato nella disposizione ora in esame alla pendenza del rapporto di lavoro durante l'espletamento del servizio militare di leva non può ricavarsi la conseguenza per cui dovrebbe invece escludersi quale servizio riconoscibile a fini di carriera quello prestato quando nessun rapporto era ancora stato costituito.

Il comma 2 in esame va infatti letto non già in antitesi al comma 1 sopra richiamato,

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel./f a x 081/8240656 cell. 338/5607328  
P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it)  
e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)



che come esposto in precedenza ha carattere generale. Il medesimo comma costituisce invece una specificazione del primo, diretto a riconoscere il vantaggio compensativo per il servizio militare prestato anche "in pendenza di rapporto di lavoro".

Se in questo caso si pone l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile, al contrario di quanto statuito predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate.

Al riguardo si è espressa una copiosa giurisprudenza di legittimità (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 18 settembre 2015, numero 434, Cass. n.15467/2021; Cass. n.35380/2021; Cass. n.41894/2021; Cass. n.22952/2016, Consiglio di Stato n.9355/2021, Consiglio di Stato n.266/2023, oltre che la copiosa giurisprudenza di merito Trib. di Marsala n.53/2023, Trib. di Foggia, n.19/2023, Trib. Di Benevento n. 283/2023, Trib. Roma, sent. Nn. 6687/2023, n. 6689/2023 e n. 6691/2023, nonché **Tribunale di Rimini sentenze N. 254 e N. 255 del 2023**, ha confermato nuovamente quanto indicato dalla Corte di Cassazione e da oltre 80 Tribunali italiani che hanno riconosciuto il diritto di chi ha il servizio civile o militare a vedersi attribuiti 6 punti all'anno come Ata e 12 punti come Docente).

Ne consegue che l'istante ha tutto il diritto a vedersi riconoscere, per il servizio militare svolto non in costanza di nomina, 6 punti (0,50 per ogni mese), invece che 0,60 (0,05 per ogni mese) e per il servizio civile svolto non in costanza di nomina, 6 punti (0,50 per ogni mese), invece che 0,60 (0,05 per ogni mese), con conseguente ricalco del punteggio complessivo attribuitogli e la corretta collocazione nella graduatoria provinciale permanente 24 mesi personale ATA per l'A.S. 2024/25 nella

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel./fax 081/8240656 cell. 338/5607328  
P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it)  
e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)



quale è inserito, previa disapplicazione in parte qua del D.G. e precedenti citati, nella parte in cui prevede che solo il servizio militare di leva obbligatorio prestato in costanza di nomina si possa considerare come servizio effettivo reso nella medesima qualifica e dia diritto al punteggio pieno.

Alla luce di tutto quanto testé esposto, il punteggio attribuito all'istante, in relazione al profilo di collaboratore scolastico è errato e deve essere rettificato, in quanto lo stesso avrebbe dovuto vedersi riconoscere 6 punti e non 0,60 per il servizio militare svolto e 6 punti e non 0,60 per il servizio civile svolto.

Con la conseguenza che l'istante avrebbe dovuto e dovrebbe ottenere un punteggio complessivo pari a **28,80 punti**, anziché **18,00**, per il profilo di collaboratore scolastico.

Tale errata valutazione ha arrecato – e continua ad arrecare – al ricorrente un grave pregiudizio atteso che, essendo collocato nelle graduatorie in una posizione più bassa rispetto a quella che gli spetterebbe, gli ha determinato la mancata possibilità di essere aggiudicatario di un contratto a tempo indeterminato per il profilo di collaboratore scolastico.

\*\*\*\*\*

### **SUSSISTENZA DEI REQUISITI LEGITTIMANTI L'INVOCATA TUTELA D'URGENZA DOMANDA CAUTELARE EX ART. 700 CPC**

Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie de qua è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. periculum in mora) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo del sig. Grasso Salvatore.

Il ricorrente precaria, senza occupazione, ricorre, con procedura di urgenza, al fine

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel./f a x 081/8240656 cell. 338/5607328  
P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it)  
e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)



di ottenere il riconoscimento del diritto all'attribuzione del punteggio pari a punti **28,80** nella graduatoria provinciale di Rimini del Concorso ATA 24 mesi per l'A.S. 2024/25, profilo collaboratore scolastico, onde ristabilire il proprio diritto al corretto posizionamento in graduatoria, elemento questo indispensabile per ricevere un contratto a tempo indeterminato, nel concorso con gli altri aspiranti all'interno delle graduatorie provinciali.

Sussistono, quindi, i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Quanto alla sussistenza del “*fumus boni iuris*” lo stesso è rappresentato da tutte le ragioni, in fatto ed in diritto, fin qui esposte e comprovato a mezzo della produzione documentale effettuata per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e legittimo il diritto del ricorrente ad ottenere il corretto inserimento nelle graduatorie provinciali.

Quanto al requisito del “*periculum in mora*” il non corretto inserimento in graduatoria, conseguente alla mancata assegnazione dei 12 punti e quindi del reale punteggio spettante al ricorrente, è pregiudizievole e lesivo, in quanto impedisce allo stesso di essere beneficiario del contratto a tempo indeterminato nel profilo di Collaboratore scolastico.

Il pregiudizio imminente subito dal ricorrente è peraltro “irreparabile”, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali, come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*.

Per come confermato in numerose pronunce cautelari emesse dai vari Tribunali del Lavoro “ricorre altresì il *periculum in mora*, atteso che l'istante ha allegato e sufficientemente provato la ricorrenza, nella situazione data, di un pregiudizio imminente e irreparabile, offrendo circostanze specifiche - diverse dalla natura della causa - comprovanti un danno professionale non risarcibile per equivalente e tale da

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel./f a x 081/8240656 cell. 338/5607328  
P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it)  
e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)



giustificare l'utilizzazione della misura cautelare invocata.

Infatti, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antiggiuridica, ma consentirebbero agli altri collaboratori scolastici che precedono in graduatoria di ricevere un contratto di lavoro a tempo indeterminato al suo posto.

Il personale ATA che ha ottenuto pronunce positive nei giudizi proposti innanzi ai Tribunali del lavoro stanno ottenendo l'attribuzione del corretto punteggio in graduatoria, circostanza quest'ultima che lede gravemente coloro che ancora non hanno promosso ricorso e/o chiesto al Giudice del Lavoro il riconoscimento della correzione dell'inserimento in graduatoria.

Infine, gli altri collaboratori scolastici, chiamati in preferenza rispetto al ricorrente nonostante il possesso di un punteggio inferiore, acquisiranno indebitamente punteggio e posizioni che incideranno nella graduatoria provinciale di Rimini del Concorso ATA 24 mesi per l'A.S. 2024/25, profilo collaboratore scolastico.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, il Sig. Grasso Salvatore, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso

### **RICORRE**

All'Ill.mo Giudice del Tribunale di Rimini, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, fissazione dell'udienza di discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, abbia ad accogliere le seguenti:

### **CONCLUSIONI**

Piaccia all'adito Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere:

### **- IN VIA CAUTELARE ED IMMEDIATA:**

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel./f a x 081/8240656 cell. 338/5607328  
P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it)  
e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)



- previa fissazione d'udienza per la comparizione delle parti per la discussione dell'istanza cautelare, con ordinanza ex art. 700 c.p.c. disporre la sospensione della efficacia della Graduatoria Definitiva, Profilo Professionale di Collaboratore Scolastico, pubblicata con Decreto dirigenziale M\_pi.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE.U.0003974 del 14.08.2024 Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ufficio VII Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini, sede di Rimini con conseguente ordine all'ente resistente di attribuire al ricorrente punti **28,80**, e la corretta collocazione (**posto 4**) nella graduatoria provinciale definitiva (permanente) 24 mesi del concorso per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA A. S. 2024/25, profilo Collaboratore Scolastico, nella quale è inserito, con l'individuazione di destinatario del contratto a tempo indeterminato, profilo Collaboratore Scolastico.

**NEL MERITO:**

-per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità / nullità / inefficacia del Decreto dirigenziale M\_pi.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE.U.0003974 del 14.08.2024 Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ufficio VII Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini, sede di Rimini (**Cfr. Doc. 4**), o comunque disporre la disapplicazione del provvedimento medesimo, con conseguente assegnazione di punti **28,80**, e la corretta collocazione (**posto 4**) nella graduatoria provinciale definitiva (permanente) 24 mesi A. S. 2024/25, del concorso per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA, profilo Collaboratore Scolastico, nella quale è inserito, con l'individuazione di destinatario del contratto a tempo indeterminato, profilo Collaboratore Scolastico.

-conseguentemente, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi del ricorrente, con particolare

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel./f a x 081/8240656 cell. 338/5607328  
P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it)  
e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)



riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi equitativamente in via di giustizia, comunque, entro l'importo di €. 26.000,00;

-in ogni caso, per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e disporre il riconoscimento ai fini giuridici del servizio militare ed il servizio civile prestato dall'esponente.

In ogni caso con il favore di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege ed oltre alle spese successive occorrente e con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario Avv. Paolino Bonavita ex art. 93 c.p.c.

**- IN SUBORDINE:**

nella malaugurata ipotesi in cui, all'esito del presente giudizio, l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere di non emettere un provvedimento favorevole all'odierno ricorrente, di non condannare lo stesso alla refusione delle spese del presente giudizio, stante la recente emanazione M\_pi.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE.U.0003974 del 14.08.2024 Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ufficio VII Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini, sede di Rimini e la conseguente difficoltà di reperire una casistica giurisprudenziale sulla materia oggetto del presente ricorso.

**IN VIA ISTRUTTORIA:**

Si producono:

1. Decreto dirigenziale M\_pi.AOODRER.Registro Decreti.R.0000248 del 09/05/2024, bandito dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, in data 25.05.2024;
2. Copia domanda di conferma/ aggiornamento per l'A.S. 2024/25 graduatorie provinciali permanenti (24 mesi) del concorso per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA, relativo al profilo professionale di Collaboratore

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel./f a x 081/8240656 cell. 338/5607328  
P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it)  
e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)





Scolastico;

3. Copia foglio servizio militare;

4. Copia servizio civile;

5. Decreto Dirigenziale M\_pi.AOOUSPRN.REGISTRO UFFICIALE.U.0003974 del 14.08.2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ufficio VII Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini, sede di Rimini pubblicazione graduatorie provinciali permanenti (24 mesi) definitive del concorso per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA A. S. 2024/25, relativo al profilo professionale di Collaboratore Scolastico;

6. Graduatoria definitiva;

7. Decreto Dirigenziale M\_pi.AOOUSPRN.REGISTRO UFFICIALE.U.0004013 del 20.08.2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ufficio VII Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini, sede di Rimini relativo al contingente per le operazioni di assunzione con contratto a tempo indeterminato per l'a. s. 2024/25 personale ATA;

8. Titolo di studio per l'accesso alle graduatorie – diploma.

Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e di produrre ulteriore documentazione probatoria anche in conseguenza della difesa processuale delle controparti.

Quindici, 26/08/2024

Avv. Paolino Bonavita

*f.to digitalmente*

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro di impiego pubblico è di €. 26.000,00 pertanto soggetta al versamento del Contributo Unificato pari ad €. 118,50 commisurato ai sensi di legge.

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel./f a x 081/8240656 cell. 338/5607328

P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it)

e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)



**ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.**

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria Provinciale A.S. 2024/25 del Personale A.T.A. profilo professionale Collaboratore Scolastico in cui il ricorrente risulta inserito e che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario; rilevato che la notifica del presente ricorso e l'emanando decreto di fissazione dell'udienza risulterebbe oltremodo difficoltosa, in ragione del notevole numero dei litisconsorti/contro interessati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso) nonché della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza,

**si chiede**

al Giudice adito, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Miur, <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito dell'U.S.R. e/o con altra modalità ritenuta idonea dal Giudice del Lavoro adito, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Quindici, 26/08/2024

Avv. Paolino Bonavita

*f.to digitalmente*

